

Rag. Franco Falardi
Dott.ssa Paola Falardi
Dott. Francesco Falardi
Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Rag. Angela Gambirasio
Rag. Andrea Lozza
Rag. Silvia Colleoni

Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 04/12/2024

DICEMBRE 2024 – ULTIMA CHANCE PER ADERIRE AL CPB (ENTRO IL 12.12.2024)

con la collaborazione del Centro Studi SEAC

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Assegno periodico mantenimento figlio Sentenza CGT I grado Milano 29.3.2024, n. 1415/24	Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR è indeductibile quanto dovuto dal contribuente per il mantenimento dei figli (copertura delle spese ordinarie, quali <i>"abbigliamento, acquisti per la scuola"</i> , ecc.) in forza di un Provvedimento dell'Autorità giudiziaria qualora quest'ultimo non contenga il riferimento ai bisogni primari e allo stato di bisogno del beneficiario (in tal caso trattasi di assegno alimentare per il quale è riconosciuta la deducibilità ai sensi della lett. c del citato comma 1).
Immobile inagibile Sentenza CGT II grado Lombardia 28.10.2024, n. 2804/8/24	Al fine di usufruire delle agevolazioni IMU per l'immobile inagibile / inabitabile il contribuente deve fornire idonee prove. Non è sufficiente la presentazione di una perizia tecnica se dalla stessa non è possibile evincere che lo stato di degrado dell'immobile non risulta superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Cassetto fiscale e comunicazioni di irregolarità Provvedimento Agenzia Entrate 19.11.2024	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento attuativo dell'art. 23, D.Lgs. n. 1/2024 che prevede il rafforzamento del contenuto conoscitivo del Cassetto fiscale tramite la messa a disposizione nello stesso delle comunicazioni di irregolarità riguardanti il mod. REDDITI / IRAP / 770 / IVA, comprese quelle relative alle liquidazioni periodiche. Il contribuente, nell'area <i>"L'Agenzia scrive"</i> del Cassetto fiscale, può, oltre a consultare le predette comunicazioni, effettuare il pagamento di quanto dovuto / richiedere assistenza tramite CIVIS.
Adozione regime forfetario nel quinquennio Risposta interpello Agenzia Entrate 22.11.2024, n. 226	Non può beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% (regime start-up) il contribuente che adotta il regime forfetario nel quinquennio dall'inizio dell'attività. Il caso di specie interessa un soggetto che ha iniziato nell'anno n una nuova attività in regime ordinario e successivamente nell'anno n+1 "entra" nel regime forfetario continuando ad esercitare la medesima attività.

COMMENTI

ULTIMA CHANCE PER ADERIRE AL CPB (ENTRO IL 12.12.2024)

A favore dei **soggetti ISA** il Legislatore, nell'ambito del DL n. 167/2024, ha riaperto i termini per manifestare l'adesione al CPB 2024 - 2025.

In particolare, la possibilità di aderire al concordato, originariamente consentita entro il 31.10.2024, è riconosciuta **fino al 12.12.2024**.

 Il citato DL n. 167/2024 non sarà convertito in legge in quanto le relative disposizioni sono trasfuse nel DL n. 155/2024, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2025", attualmente in corso di conversione.

SOGGETTI INTERESSATI ALLA RIAPERTURA

La riapertura dei termini interessa i soggetti ISA che hanno validamente presentato il mod. REDDITI 2024 entro il 31.10.2024 e, in tale "occasione", non hanno aderito al CPB.

Tale possibilità **non è riconosciuta ai contribuenti forfetari**.

MODALITÀ DI ADESIONE AL CPB 2024 - 2025

Per aderire al CPB i soggetti interessati devono **inviare entro il 12.12.2024 un mod. REDDITI 2024 integrativo contenente il quadro P** del mod. CPB (senza sanzioni).

Nella dichiarazione integrativa **non possono essere indicati**:

- un minor imponibile;
- una minor imposta a debito / maggior credito;

rispetto a quanto riportato nella dichiarazione presentata entro il 31.10.2024.

 Va considerato che la **presentazione tardiva** del mod. REDDITI 2024 entro il 29.1.2025, ossia entro 90 giorni dal termine (ordinario), **non consente di**:

- accedere al concordato;
- "revocare" l'adesione al concordato precedentemente manifestata.

REGIME OPZIONALE "FLAT TAX INCREMENTALE"

I soggetti che aderiscono al concordato possono (facoltà) applicare una "flat tax incrementale":

- **strutturata in 3 aliquote** (10% / 12% / 15%), differenziate in base al **punteggio ISA** ottenuto nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023);

Aliquota	Punteggio ISA
15%	Inferiore a 6
12%	Pari o superiore a 6 e inferiore a 8
10%	Pari o superiore a 8

- sulla **differenza** tra il **reddito concordato** e quello **dichiarato per il periodo d'imposta precedente** (2023) rettificato.

Esempio L'architetto Giacomo Rossi presenta la seguente situazione.



Punteggio ISA 2023	8,51
Reddito proposto CPB 2024	€ 55.000
Reddito proposto CPB 2025	€ 58.000
Reddito dichiarato per 2023	€ 50.000

L'architetto può scegliere di applicare la "flat tax" all'incremento di reddito, così determinato.

Reddito 2024 incrementale (55.000 – 50.000)	€ 5.000
Imposta sostitutiva 2024 dovuta (5.000 x 10%)	€ 500
Reddito 2025 incrementale (58.000 – 50.000)	€ 8.000

Imposta sostitutiva 2025 dovuta (8.000 x 10%)	€ 800
---	-------

La quota di reddito 2024 – 2025 non incrementale, pari a € 50.000, sarà assoggettata a IRPEF e addizionali con le ordinarie modalità.

MAGGIORAZIONE ACCONTO 2024

L'adesione al CPB 2024 - 2025 entro il 12.12.2024 richiede il rispetto di specifiche modalità di determinazione dell'acconto 2024, con l'utilizzo del metodo storico (maggiorazione IRPEF / IRES 10% - IRAP 3%) ovvero del metodo previsionale.

In particolare, se l'**aconto IRPEF / IRES / IRAP 2024** è determinato sulla base dell'**imposta relativa al 2023** (metodo storico), è dovuta:

- ai fini **IRPEF / IRES** una **maggiorazione pari al 10% della differenza** tra il reddito concordato e quello d'impresa / lavoro autonomo 2023, rettificato (ossia senza considerare le componenti straordinarie di reddito, quali plus / minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.);
- ai fini **IRAP** una **maggiorazione pari al 3% della differenza** tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato (ossia senza considerare le componenti straordinarie rilevanti ai fini IRAP).

La maggiorazione doveva essere versata entro il 2.12.2024 (il mancato versamento può essere oggetto di regolarizzazione tramite il ravvedimento).

 Quanto dovuto a titolo di **maggiorazione dell'aconto** può usufruire del **differimento del versamento al 16.1.2025** previsto, in sede di conversione del Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2025", a favore delle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2023 non superiori a € 170.000. Il versamento può essere effettuato:

- in unica soluzione entro il 16.1.2025;
- in 5 rate mensili a decorrere dal 16.1.2025.

Se l'aconto IRPEF / IRES / IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata è calcolata quale differenza tra l'aconto complessivamente dovuto in base al reddito / VAP concordato e quanto già versato a titolo di prima rata dell'aconto 2024, calcolata in base alle regole ordinarie.

SANATORIA 2018 - 2022

Anche per i soggetti ISA che **aderiscono al concordato entro il 12.12.2024** è possibile l'**accoppiata CPB 2024 - 2025 e sanatoria annualità 2018 - 2022**.

La sanatoria delle predette annualità prevede **la graduale determinazione del maggior imponibile e dell'imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA**, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell'accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).

Ai fini della sanatoria è richiesto il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'IRAP **entro il 31.3.2025** (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili).

 A seguito del pagamento di quanto dovuto sono **inibiti gli accertamenti per il 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 del reddito d'impresa / lavoro autonomo**.

Differimento termini decadenza accertamento

Per i soggetti ISA che **aderiscono al CPB 2024 - 2025** e che utilizzano, **per una o più annualità dal 2018 al 2021** la sanatoria, i termini di decadenza per l'accertamento relativi alle annualità definite, sono **prorogati al 31.12.2027**.

In ogni caso, per i soggetti ISA che **aderiscono al CPB 2024 - 2025**, i predetti termini di decadenza dell'accertamento **in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025**.